UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
POTENZA

Decreto n. 157 del 17.04.2014
Scadenza 08.05.2014

IL RETTORE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed, in particolare, l'art. 22;

Visto il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 214 dell'11.04.2001, per quanto non incompatibile con il disposto di cui al sopracitato art. 22;

Visto il Decreto Ministeriale n. 102 del 9 marzo 2011 con il quale è stato determinato l'importo minimo degli assegni di ricerca in una somma pari a € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante;

Visto il Programma Operativo Basilicata F.S.E. 2007-2013 per l'intervento comunitario del Fondo Sociale Europeo ai fini dell'obiettivo "Convergenza" nella Regione Basilicata in Italia, approvato con Decisione della Comunità Europea n. C(2007) 6724 il 18 dicembre 2007 e s.m.i.;

Visto il Regolamento (CE) n.1081/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Sociale Europeo e recante l'abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/99;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/99;

Visto il Regolamento unico di applicazione del 15/02/2007 corrigendum al Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del succitato regolamento(CE) n.1083/2006;

Visto in particolare l'Asse IV del PO - FSE Basilicata 2007-2013, Obiettivo specifico I) "Creazione di reti tra Università, Centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo ed istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell'innovazione";

Visto l'Avviso pubblico emanato dalla Regione Basilicata con D.D. n. 796 del 02.10.2013 "*Promozione della ricerca e dell'innovazione e sviluppo di relazioni con il sistema produttivo regionale*", nell'ambito del PO FSE Basilicata 2007/2013 – Asse IV "Capitale Umano" (pubblicato sul BURB n. 38 del 16 ottobre 2013);

Vista la D.D. n. 1171 del 16.12.2013, con la quale il Dipartimento Formazione, Cultura e Sport della Regione Basilicata ha approvato gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento;

Vista la D.D. n. 1191 del 19.12.2013, con la quale il Dipartimento Formazione, Cultura e Sport della Regione Basilicata ha assegnato all'Università degli Studi della Basilicata il finanziamento per il progetto di ricerca dal titolo: "*Valorizzazione dei sottoprodotti dei processi di vinificazione delle uve prodotte in Basilicata*" CUP G43G13000440009 approvato nell'ambito del sopracitato Avviso;

Vista la Convenzione n. 15348 stipulata dall'Università degli Studi della Basilicata con la Regione Basilicata per la realizzazione delle attività relative al progetto finanziato nell'ambito dell'Avviso in questione, sottoscritta il 24.01.2014, data di decorrenza dei 18 mesi per la conclusione delle attività relative ai progetti di ricerca finanziati;

Visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze del 02.04.2014, con il quale è stata approvata la richiesta di istituzione di n. 2 assegni di ricerca annuali,

fse Basilicata 2007|2013
Fondo Sociale Europeo UNIONE EUROPEA REGIONE BASILICATA
Investiamo sul nostro futuro

dell'importo annuo lordo di € 23.500,00 ciascuno gravante sui fondi rivenienti dal progetto di ricerca finanziato nell'ambito del sopracitato bando;

Accertata la disponibilità dell'importo lordo complessivo di € 47.000,00 comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione, iscritto sul Tit. 01 Cat. 02 Cap. 05 "Assegni per attività di ricerca Dipartimenti e Scuole" del bilancio di Ateneo;

Decreta

Art. 1.

È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per 1'attribuzione di n. 2 assegni di ricerca annuali, dell'importo annuo lordo ciascuno di € 23.500,00 per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi della Basilicata, per i seguenti settori scientifico-disciplinari:

N. 2 ASSEGNI DI RICERCA ANNUALI : Importo annuo lordo ciascuno € 23.500,00

Settore Scientifico Disciplinare	Titolo della ricerca	Sede	Responsabili del Progetto
CHIM/01 Chimica Analitica **BIO/10 Biochimica**	**Valorizzazione dei sottoprodotti dei processi di vinificazione delle uve prodotte in Basilicata.**	**Dipartimento di Scienze**	**Prof. Innocenzo CASELLA**

Gli obiettivi della ricerca e il programma del colloquio relativi alla procedura selettiva per l'attribuzione del predetto assegno sono i seguenti:

fse Basilicata 2007|2013
Fondo Sociale Europeo UNIONE EUROPEA REGIONE BASILICATA
Investiamo sul nostro futuro

Obiettivi della ricerca	**1. Definizione di strategie di estrazione di componenti polifenoliche da matrici vegetali complesse.** **2. Messa a punto di idonea/e procedure di estrazione: tecnica, condizioni operative, solventi, etc. in funzione delle molecole da estrarre.** **3. Analisi cromatografica e rivelazione spettrofotometrica/massa e/o altre di spiccate sensibilità/ selettività degli estratti vegetali.** **4. Determinazione delle attività biologiche degli estratti e delle molecole eventualmente purificate.** **Le attività di stage si svolgeranno presso la azienda "CASA VINICOLA D'ANGELO snc" con sede in Rionero in Vulture nei periodi della maturazione, raccolta e lavorazione delle uve dell'Azienda (luglio 2014 – Novembre 2014) .** **Le attività consisteranno nella raccolta di campioni di uve a diverse maturazioni e diversi vitigni. Pigiatura e separazione delle parti costituenti le uve dei diversi campioni (bucce, raspe e semi).**
Programma del colloquio	- **1. Tecniche cromatografiche e di rivelazione;** - **2. Tecniche di estrazione liquido-liquido, liquido-solido ed in condizioni supercritiche sia tradizionali che di nuova generazione;** - **3. Tecniche per la determinazione dell'attività antiossidante e biologica su colture cellulari;** - **Lingua straniera richiesta: Inglese**

Art. 2.

Durata, rinnovo

L'assegno ha la durata come specificato all'art. 1 del presente bando.

Art. 3.

Requisiti di ammissione

I destinatari della selezione di cui al presente bando devono possedere alla data di pubblicazione sul BUR (16 ottobre 2013) dell'Avviso Pubblico emanato dalla Regione Basilicata con D.D. n. 796 del 02.10.2013 i seguenti requisiti:

1. essere disoccupati o inoccupati secondo la normativa vigente;

2. essere residenti in Basilicata, oppure rientrare nelle categorie di cui alla Legge Regionale 3 maggio 2002, n. 16 (lucani emigrati all'estero).

fse Basilicata 2007|2013
Fondo Sociale Europeo UNIONE EUROPEA REGIONE BASILICATA
Investiamo sul nostro futuro

Le condizioni sopra descritte devono essere conservate per tutta la durata dell'assegno

Possono partecipare alla selezione studiosi italiani e stranieri (di cui alla Legge Regionale 3 maggio 2002, n. 16) dell'uno e dell'altro sesso, in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca e di Diploma di laurea (V.O.) in "Chimica", oppure laurea Specialistica/magistrale nelle classi 62/S e LM-54; Diploma di laurea (V.O.) in "Scienze e Tecnologie Alimentari", oppure laurea Specialistica/magistrale nelle classi 78/S e LM-70; Diploma di laurea (V.O.) in "Farmacia"; "Chimica e Tecnologie Farmaceutiche", oppure laurea Specialistica/magistrale nelle classi 14-S e LM-13; laurea Specialistica/magistrale in "Biotecnologie" nelle classi 7/S, 8/S, 9/S e LM-7, LM-8, LM-9.

Il Dottorato di Ricerca conseguito su tematiche inerenti i settori scientifico disciplinari CHIM/01 – Chimica Analitica e BIO/10 – Biochimica, sarà considerato titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dell'assegno.

Nel caso di titoli conseguiti all'estero, l'equipollenza dovrà essere riconosciuta in base alla normativa vigente.
Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo delle università, delle istituzioni e degli gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico e' stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti ai titolari di contratti di cui all'art. 22 (Assegni di ricerca) e all'art. 24 (Ricercatori a tempo determinato) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, intercorsi anche con altri Atenei e/o con altri soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, la cui durata complessiva, unitamente alla durata del contratto di cui al presente bando, superi i dodici anni continuativi, come previsto all'art. 22, comma 9 della citata legge; ai fini del calcolo del limite temporale non vengono presi in considerazione i periodi di aspettativa per maternità o per motivi di salute.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) e c) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a coloro i quali siano in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente alla Scuola o alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

La titolarità dell'assegno non e' compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.
Non è ammesso il cumulo dell'assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare di assegno.
Sono, inoltre, richiesti:
a) idoneità fisica all'impiego;
b) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza.

I cittadini stranieri devono inoltre avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I candidati dell'uno e dell'altro sesso sono ammessi con riserva alla selezione. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, 1'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Domanda e termine

La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta in carta semplice, esclusivamente secondo lo schema allegato al presente bando. Tale domanda, corredata dalla documentazione richiesta e debitamente sottoscritta, dovrà pervenire al Rettore dell'Università degli Studi della Basilicata - Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali - Via N. Sauro, 85 – 85100 POTENZA, **entro il termine perentorio di 20 giorni**, che decorre dal giorno successivo a quello di affissione del presente bando all'Albo Ufficiale di questo Ateneo, esclusivamente mediante spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite corriere postale, al seguente indirizzo: "Al Rettore dell'Università degli Studi della Basilicata - Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali- Via Nazario Sauro, 85 - 85100 Potenza".
Per il rispetto del termine predetto, farà fede il timbro postale.
Sul plico di trasmissione della domanda dovrà essere riportata la seguente dicitura: "domanda di concorso per il conferimento di un assegno di ricerca - **SSD: "CHIM/01 - Chimica Analitica e BIO/10 - Biochimica D.R. n. _____**
L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nelle domande i concorrenti dovranno dichiarare, ai sensi della normativa vigente (art. 46 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni), sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla procedura selettiva stessa:

a) nome e cognome (in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta), la data ed il luogo di nascita, la residenza anagrafica, il domicilio eletto agli effetti della presente selezione (specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico), il codice fiscale;
b) l'esatta denominazione della selezione cui intende partecipare, indicando necessariamente il settore scientifico disciplinare ed il titolo della ricerca di cui al precedente art. 1;
c) di essere disoccupato/ inoccupato secondo la normativa vigente;
d) di essere alla data del 16.10.2013 residente in Basilicata, ovvero rientrare nelle categorie di cui alla Legge Regionale 3 maggio 2002, n. 16 (lucani emigrati all'estero);
e) di essere in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca;
f) di essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica/magistrale, di cui al precedente art. 3, con l'indicazione del voto riportato, dell'Università che lo ha rilasciato e dell'anno di conseguimento;
g) di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca, di cui al precedente art. 3, con l'indicazione della data di conseguimento e dell'Università sede amministrativa del corso, ovvero titolo equivalente conseguito all'estero;
h) l'eventuale assegno/i di ricerca di cui è stato precedentemente titolare;
i) la cittadinanza posseduta

fse Basilicata 2007|2013
Investiamo sul nostro futuro

j) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
k) se cittadini italiani di essere iscritto nelle liste elettorali , precisandone il comune, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
l) se cittadini stranieri di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
m) se cittadini stranieri di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
n) la conoscenza della lingua richiesta all'art. 1 del presente bando;
o) che non sussistono vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado con il Responsabile del progetto o situazioni di incompatibilità, di cui agli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, con quest'ultimo;
p) di non essere in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente alla Scuola o alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
q) di non essere titolare di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni di ricerca nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegno;
r) di non partecipare a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.
s) di non superare il limite massimo temporale di dodici anni, anche non continuativi, considerando la durata complessiva dei contratti, di cui all'art. 22 (*Assegni di ricerca*) e dell'art. 24 (*Ricercatori a tempo determinato*) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi anche con altri Atenei e/o con altri soggetti, di cui al comma 1 della presente legge;
t) di avere idoneità fisica alla collaborazione;
u) di aver preso visione della normativa prevista dal bando di concorso.

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

I candidati dell'uno e dell'altro sesso portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap riguardo 1'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.

Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000 dai candidati dell'uno e dell'altro sesso aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazioni delle certificazioni amministrative consentite dalla normativa citata.

Non saranno prese in considerazione le domande che non contengano, in tutto o in parte, le dichiarazioni sopra indicate e alle quali non sia allegato il curriculum scientifico-professionale, nonché le domande prive di sottoscrizione. L'Amministrazione potrà adottare in qualsiasi momento, provvedimento di esclusione nei casi di carenza dei requisiti richiesti.

Art. 5.
Curriculum professionale e titoli

Ad ogni domanda dovrà essere allegato, pena l'esclusione:

1) curriculum scientifico professionale;

fse Basilicata 2007|2013
Fondo Sociale Europeo UNIONE EUROPEA REGIONE BASILICATA
Investiamo sul nostro futuro

2) **dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ex art. 46 D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni)** di essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica/magistrale, di cui al precedente art. 3, con l'indicazione del voto riportato, dell'Università che lo ha rilasciato e dell'anno di conseguimento;

e, pena la non valutazione,

3) pubblicazioni scientifiche, purché attinenti all'attività di ricerca di cui al presente assegno;
4) dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ex art. 46 D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni) di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca di cui al precedente art. 3 del presente bando con indicazione della data e dell'Università presso cui è stato conseguito, ovvero titolo equivalente conseguito all'estero;
5) dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ex art. 46 D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni) di essere in possesso dei diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-lauream (rilasciati ai sensi della vecchia normativa, di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 162/82, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c, della Legge 341/90 e dell'art. 3, comma 9 del DM 270/2004), conseguiti in Italia o all'estero, purché attinenti all'attività di ricerca di cui al presente assegno;
6) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ex art. 47 D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni) di aver svolto attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi di ricerca sia in Italia che all'estero, purché attinenti all'attività di ricerca di cui al presente assegno.

Per le pubblicazioni scientifiche il candidato potrà allegare alla domanda una fotocopia unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui se ne attesti la conformità all'originale (ai sensi dell'art. 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Tale dichiarazione potrà essere apposta anche in calce alla copia stessa.
Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi della normativa vigente.
Si fa eccezione per le pubblicazioni in lingua inglese, per le quali non è necessaria la traduzione italiana.
I cittadini dell'uno e dell'altro sesso di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono avvalersi delle autocertificazioni di cui sopra, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani (art. 3 del DPR 445/2000).
I cittadini dell'uno e dell'altro sesso di Stati non appartenenti all'Unione Europea, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
Al di fuori dei casi previsti nei due commi precedenti, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Art. 6.

Commissione giudicatrice e valutazione dei titoli

Per il settore scientifico disciplinare citato all'art. 1 sarà nominata, con Decreto Rettorale, una Commissione giudicatrice proposta dal Consiglio della struttura di pertinenza del progetto di ricerca, composta da due professori di ruolo ed un ricercatore confermato.
La Commissione dovrà valutare, ai fini dell'ammissibilità, l'idoneità del curriculum scientifico professionale posseduto dai candidati per lo svolgimento di attività di ricerca;
La Commissione dispone di massimo 100 (cento) punti, così ripartiti:
60 (sessanta) punti complessivi per i titoli;
40 (quaranta) punti per il colloquio;
I titoli valutabili sono i seguenti:

- Titolo di dottore di ricerca di cui all'art. 3;
- Diploma di laurea, laurea specialistica/magistrale di cui all'art. 3 e relativa votazione;
- Pubblicazioni scientifiche;
- Diplomi di specializzazione, Corsi di perfezionamento post-lauream (rilasciati ai sensi della vecchia normativa di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 162/82 e ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c, della Legge n. 341/90 e dell'art. 3, comma 9 del DM 270/2004), conseguiti in Italia ed all'estero (art. 5, punto 5) del presente bando;
- Svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi di ricerca, sia in Italia che a1l'estero (art. 5, punto 6) del presente bando;

Il Dottorato di Ricerca di cui al precedente art. 3 del presente bando costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dell'assegno.

La Commissione, nella prima riunione, accertato che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, stabilisce i criteri di valutazione e la pertinenza dei titoli, nonché il punteggio massimo a gli stessi attribuibili singolarmente e per categorie di titoli.
Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati dell'uno e dell'altro sesso che avranno riportato almeno 30 dei 60 punti a disposizione per i titoli.
La convocazione per sostenere il colloquio dovrà essere data ai candidati dell'uno e dell'altro sesso ammessi almeno 20 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dello stesso; contestualmente, ai predetti candidati dell'uno e dell'altro sesso verrà comunicato il punteggio riportato nella valutazione dei titoli.

Art. 7.

Colloquio

Il colloquio verterà sulle rispettive materie indicate all'art. 1 del presente bando.
Nel corso del colloquio la commissione esaminatrice verificherà la capacità del candidato di trattare gli argomenti oggetto della prova d'esame nella lingua straniera indicata.
Per i cittadini stranieri, la commissione, nel corso del colloquio, accerterà l'adeguata conoscenza della lingua italiana.
Per sostenere il colloquio, i candidati dell'uno e dell'altro sesso dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
Il colloquio si intende superato qualora il candidato abbia ottenuto almeno 28 punti dei quaranta a disposizione della commissione.

fse Basilicata 2007|2013
Fondo Sociale Europeo UNIONE EUROPEA REGIONE BASILICATA
Investiamo sul nostro futuro

Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice è tenuta a redigere apposito verbale contenete una circostanziata relazione degli atti della procedura di selezione, in particolare i criteri e le modalità di valutazione dei titoli nonché un giudizio relativo al colloquio sostenuto da ciascun candidato, ed inoltre l'elencazione analitica dei punteggi assegnati, le eventuali esclusioni e la graduatoria finale.

Art. 8.

Formazione delle graduatorie di merito

La graduatoria di merito dei candidati dell'uno e dell'altro sesso è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto conseguito nel colloquio.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 9, della legge 16.6.1998, n. 191**,** se due o più candidati dell'uno e dell'altro sesso ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e della prova d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
Gli atti relativi alla procedura di selezione nonché la graduatoria di merito sono approvati con decreto del Rettore e sono immediatamente efficaci.
La graduatoria di merito verrà utilizzata in caso di rinuncia dell'assegnatario o di risoluzione per mancata accettazione dell'assegno; l'assegno, in tal caso, verrà conferito al candidato risultato idoneo nel rispetto dell'ordine della graduatoria.
Al fine di garantire un'immediata ed idonea pubblicità della suddetta graduatoria, la stessa verrà affissa, per un periodo non inferiore a trenta giorni, all'Albo ufficiale dell'Università degli Studi della Basilicata.

Art. 9.

Conferimento degli assegni di ricerca

Il conferimento degli assegni di ricerca avviene mediante la stipula di un contratto di diritto privato.
I vincitori della presente procedura selettiva instaurano un rapporto di collaborazione. Tale rapporto non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non può avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle università e istituti universitari italiani.

Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. I vincitori saranno invitati, entro 30 giorni dalla comunicazione di rito, tenuto conto delle dichiarazioni valide a titolo definitivo già risultanti nella domanda di partecipazione alla procedura, a presentare a questa Università, pena la decadenza:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ex art. 46 D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni), del possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda:
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali) con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
- mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze);

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ex art. 47 D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni)
- di essere disoccupato/ inoccupato secondo la normativa vigente;

- di essere alla data del 16.10.2013 residente in Basilicata, oppure rientrare nelle categorie di cui alla Legge Regionale 3 maggio 2002, n. 16 (lucani emigrati all'estero);
- di non essere titolare di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni di ricerca nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegno;
- di non partecipare a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, a master universitari;
- di non superare il limite massimo temporale di dodici anni, anche non continuativi, considerando la durata complessiva dei contratti di cui all'art. 22 (*Assegni di ricerca*) e dell'art. 24 (*Ricercatori a tempo determinato*) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi anche con altri Atenei e/o con altri soggetti, di cui al comma 1 della presente legge;
- di non essere in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente alla Scuola o alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
Le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere a) e b) possono essere redatte su apposito modulo predisposto da questa Università.

Qualora il vincitore sia affetto da qualche imperfezione, il certificato deve farne menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine alla collaborazione suddetta.
Tale certificazione deve essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in servizio.
Il cittadino straniero deve presentare, sempre nel termine di 30 giorni, pena la decadenza, i seguenti documenti :
1) certificato di nascita;
2) certificato attestante la cittadinanza;
3) certificato attestante il godimento dei diritti politici con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda;
4) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato in cui lo straniero è cittadino. Se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve autocertificare anche la mancanza di condanne penali in Italia;

I documenti di cui ai punti 2), 3) e 4) devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito della procedura.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Tutti gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal vincitore della presente procedura selettiva saranno soggetti da parte del1'Università degli studi della Basilicata, a idonei controlli, circa la veridicità degli stessi, ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/2000.
Il vincitore della presente selezione sarà tenuto a rispettare gli adempimenti previsti dal regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca

fse Basilicata 2007|2013
Fondo Sociale Europeo UNIONE EUROPEA REGIONE BASILICATA
Investiamo sul nostro futuro

ed in particolare quanto espressamente previsto dagli articoli 13 e 15 dello stesso e dall'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il titolare di assegno è soggetto a valutazione, sulla base di dettagliate relazioni da sottoporre al responsabile del progetto di ricerca, con cadenza periodica non superiore all'anno.
Decade dal diritto all'assegno per la collaborazione ad attività di ricerca colui che, entro il termine fissato dall'amministrazione, non dichiari di accettarlo o non assuma servizio nel termine stabilito.
Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi, di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Art. 10.

Revoca dell'assegno, interruzioni e recesso.

Le condizioni descritte all'art. 3, punti 1 e 2 del presente bando (disoccupato o inoccupato ai sensi della normativa vigente e residente nella Regione Basilicata alla data del 16.10.2013 oppure rientrare nelle categorie di cui alla Legge Regionale 3 maggio 2002, n. 16 - lucani emigrati all'estero-) devono essere conservate per tutta la durata del periodo di ricerca, pena l'allontanamento dal progetto e conseguente sospensione dell'assegno.
In caso di giudizio negativo a seguito di verifica periodica, o per altro giustificato motivo, il responsabile della ricerca potrà proporre la revoca dell'assegno, da disporsi con apposito decreto Rettorale.

L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni, purché la durata dell'assegno, comprensiva di eventuali recuperi, non oltrepassi la durata del progetto di ricerca fissata in 18 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione tra Regione Basilicata e Università degli Studi della Basilicata.
Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.
Il titolare dell'assegno ha facoltà di recedere dal rapporto dandone preavviso di almeno trenta giorni; in mancanza, verrà trattenuta una somma corrispondente a una mensilità.

Art. 11.

Trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo

In conformità al D.M. n. 102/2011, il trattamento economico spettante ai titolari di assegno di ricerca di cui al presente bando è di **€ 23.500,00** annui lordi ciascuno, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'amministrazione e verrà corrisposto in rate mensili posticipate.
All'assegno di ricerca si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 22 della legge 30.12.2010, n. 240.
L'Università provvede alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile.

Art. 12.

Pubblicità della presente procedura selettiva

Al bando relativo alla presente procedura selettiva sarà data pubblicità mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi della Basilicata, nonché via INTERNET, sito web dell'Università degli Studi della Basilicata all'indirizzo: http://portale.unibas.it/site/home.html Sezione Ricerca – assegni di ricerca (http://portale.unibas.it/site/home/ricerca/programmi-di-ricerca/assegni-di-ricerca.html) e sul sito del Miur : http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/home

Art. 13.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del DLgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati dell'uno e dell'altro sesso saranno raccolti presso l'Università degli Studi della Basilicata per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche presso una banca dati automatizzata, pure successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata Legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca richiamato in premessa e le altre disposizioni normative vigenti in materia.

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali – Dott.ssa Mariangela COLUCCI Tel. 0971/202199 e-mail uffrs@unibas.it

Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali - Settore Ricerca - dell'Università degli Studi della Basilicata - Potenza - 0971/202188 e-mail settorericerca@unibas.it

Potenza,

IL RETTORE
F.to (Prof. Mauro Fiorentino)

fse Basilicata 2007|2013
Fondo Sociale Europeo UNIONE EUROPEA REGIONE BASILICATA
Investiamo sul nostro futuro